

In aggiunta, la ricorrente afferma che tale discriminazione nonché, rispetto all'indennità della ricorrente, maggiore indennità concessa a esperti nazionali distaccati di sesso maschile celibi (conviventi o meno) comporta una violazione dell'art. 141 CE e del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, nonché della direttiva 2000/78/CE <sup>(1)</sup> e del principio di proporzionalità.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Ricorso proposto il 5 luglio 2007 da Maddalena Lebedef-Caponi avverso la sentenza 25 aprile 2007 del Tribunale della funzione pubblica, causa F-71/06, Lebedef-Caponi/Commissione**

**(Causa T-233/07 P)**

(2007/C 211/74)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 aprile 2007, causa F-71/06;
- accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado e, di conseguenza, dichiarare ricevibile e fondato il ricorso relativo alla causa F-71/06;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- decidere su spese, costi e onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.

#### Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica recante rigetto del ricorso con il quale ella ha chiesto l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso errori di interpretazione e di valutazione dei fatti che l'avrebbero indotto a dichiarare fondate le valutazioni critiche espresse nel REC impugnato nei confronti della ricorrente.

**Ricorso proposto il 3 luglio 2007 — Koninklijke Grolsch/Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-234/07)**

(2007/C 211/75)

*Lingua processuale: l'olandese*

#### Parti

*Ricorrente:* Koninklijke Grolsch NV (rappresentanti: M.B. W. Biesheuvel, advocaat, e J.K. de Pree, advocaat)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- annullamento totale o parziale della decisione indirizzata alla Grolsch e in ogni caso in quanto è indirizzata alla Grolsch;
- annullamento, o, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla Grolsch;
- condanna della Commissione alle spese di causa.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 18 aprile 2007 relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del trattato CE (COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) con cui viene inflitta un'ammenda alla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi di ordine procedurale. In primo luogo, il procedimento è durato in maniera irragionevolmente lunga, per cui sussiste una violazione del termine ragionevole. In secondo luogo sarebbero stati violati i diritti della difesa, in quanto la ricorrente è stata privata dell'accesso alle risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti. In terzo luogo sarebbero stati violati i principi di buona amministrazione, tra cui il principio di sollecitudine e la presunzione di innocenza, in quanto la Commissione ha avuto un atteggiamento parziale nell'indagine, non ha preso in considerazione elementi a discarico e ha effettuato un'indagine incompleta o superficiale.

La ricorrente deduce poi sei motivi contro le constatazioni di merito della Commissione. Secondo la ricorrente la Commissione ha violato l'art. 81 CE, il requisito di motivazione e i principi di buona amministrazione nelle constatazioni che ha fatto relativamente, in primo luogo, all'asserito fine delle riunioni, in secondo luogo all'asserita attribuzione occasionale di clienti nel settore degli alberghi, dei ristoranti e dei caffè e in quello del consumo personale, in terzo luogo all'asserito coordinamento di altre condizioni commerciali, in quarto luogo all'asserito accordo e/o all'asserita pratica concordata sui prezzi e gli aumenti di prezzo sia nel settore degli alberghi, dei ristoranti e dei caffè che in quello del consumo personale, compresa la birra venduta con il marchio di distributore, in quinto luogo all'asserita durata dell'infrazione e in sesto luogo all'asserita partecipazione diretta della ricorrente all'infrazione addebitata.

Infine, la ricorrente deduce due motivi relativamente all'importo dell'ammenda inflitta. Secondo la ricorrente, la Commissione ha violato l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup> servendosi di una cifra d'affari teorica comprensiva delle accise per applicare l'aliquota legale massima del 10 %. La ricorrente contesta anche il carattere straordinario dell'ammenda inflitta relativamente alla quale la Commissione non ha tenuto conto della lunga durata del procedimento e della diversità rispetto al caso belga parallelo <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione 5 dicembre 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del trattato CE (caso IV/37.614/F3 PO/ Interbrew e Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1).

## Ricorso proposto il 4 luglio 2007 — Bavaria/Commissione

(Causa T-235/07)

(2007/C 211/76)

*Lingua processuale: l'olandese*

### Parti

*Ricorrente:* Bavaria NV (rappresentanti: O.W. Brouwer, advocaat, D. Mes, advocaat, e A.C.E. Stoffer, advocaat)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

— annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad una procedura di applica-

zione dell'articolo 81 CE (caso COMP/B/2/37.766 — Mercato olandese della birra — C(2007) 1697 def.) in quanto essa riguarda la Bavaria NV;

- in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla Bavaria NV;
- condanna della Commissione alle spese di causa.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE (caso COMP/B/2/37.766 — Mercato olandese della birra) con cui viene inflitta un'ammenda alla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere in primo luogo una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione ha ommesso di effettuare un'indagine completa, accurata ed imparziale.

In secondo luogo la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE a causa di manifesti errori di valutazione, un'erronea applicazione del diritto nell'accertamento dell'infrazione, una violazione della presunzione di innocenza, del principio di legalità e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

In terzo luogo la Commissione avrebbe inesattamente determinato la durata dell'infrazione.

In quarto luogo la Commissione nell'accertamento dell'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente avrebbe violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup>, gli orientamenti sulle ammende su di esso basati <sup>(2)</sup>, il principio di uguaglianza e il principio di proporzionalità.

In quinto luogo la ricorrente fa valere un manifesto superamento del termine ragionevole per l'indagine della Commissione che è durata oltre sette anni.

In sesto luogo la ricorrente fa valere una violazione delle forme sostanziali, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa, dovuto al rifiuto di concedere l'accesso alle risposte di altre birrerie sui punti del reclamo e alle parti del fascicolo della Commissione che erano di essenziale rilevanza per la difesa della ricorrente.

<sup>(1)</sup> Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998 C 9, pag. 3).